



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIETTA SCRIMA	Presidente
EMILIO IANNELLO	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
ANNA MOSCARINI	Consigliere
MARILENA GORGONI	Consigliere-Rel.

Oggetto:

RESPONSABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE
---

Ud.25/05/2022 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 5932/2021 R.G. proposto da:

(omissis) domiciliato *ex lege* in (omissis)

rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)  
;

-ricorrente-

contro

(omissis) elettivamente domiciliata in (omissis)

presso lo studio dell'avvocato (omissis)

rappresentata e difesa

dall'avvocato (omissis) ;

-controricorrente-



nonché contro

(omissis)

;

-intimati-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1206/2020 depositata il 24/08/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

**Rilevato che:**

(omissis) ricorre per la cassazione della sentenza n. 1206-2020 della Corte d'Appello di Catanzaro, pubblicata il 24 agosto 2020, articolando due motivi;

resiste con controricorso (omissis) ;

nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da (omissis) , rimasti intimati;

(omissis) evocava in giudizio (omissis)

oggi (omissis) nella qualità di impresa designata dal (omissis) , per essere risarcito dei danni risentiti nell'incidente stradale verificatosi in data (omissis) , esponendo che mentre era alla guida della sua

(omissis) era stato violentemente urtato da una F (omissis) di colore nero che dopo l'urto si era allontanata velocemente, rimanendo non identificata; l'incidente veniva denunciato in data 5 dicembre 2006 alle autorità competenti;

il Tribunale di Catanzaro, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio, come richiesto dalla convenuta, ne (omissis)

(omissis) con sentenza n. 664/18, accoglieva parzialmente la domanda attorea,



condannando l'impresa di assicurazioni convenuta a pagare a titolo risarcitorio la somma di euro 107.713,47, oltre interessi legali;

(omissis) impugnava la predetta sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, adducendone l'erroneità per avere escluso i postumi di carattere estetico dalla liquidazione del danno biologico, per avere ridotto l'invalidità permanente al 20% e chiedendo la liquidazione del maggior importo di euro 212.031,86 o, in via subordinata, quello di euro 144.191,55, in applicazione della personalizzazione massima del danno tabellare riconosciuto dal Tribunale;

la Corte d'Appello, con la decisione oggetto dell'odierno ricorso, dopo aver evidenziato che il primo Giudice, premesso che il danno estetico non può essere liquidato separatamente dal danno biologico e che la ricorrenza del danno non patrimoniale può essere provata anche per presunzioni, ha ritenuto che il Tribunale non avesse fatto buon governo della prova presuntiva, perché dalla CTU emergeva che nell'incidente l'odierno ricorrente aveva riportato la frattura del femore sinistro e del seno mascellare destro nonché postumi cicatriziali con conseguente pregiudizio estetico medio-grave: una cicatrice di cm 10 nella regione temporo-zigomatico-palpebrale inferiore sinistra con lieve ectropion, una cicatrice di cm 3 nella regione palpebrale superiore e arcata sopraciliare sinistra, cicatrici chirurgiche di cm 3 e cm 12, rispettivamente, sul gluteo e sulla coscia sinistra; tali esiti avrebbero dovuto indurre il Tribunale a personalizzare il danno non patrimoniale, giacché, secondo *l'id quod plerumque accidit*, esiti estetici così evidenti dovevano essere giudicati tali da alterare l'aspetto dinamico relazionale di un diciottenne; di conseguenza, ha aumentato di euro 15.902,20, in via equitativa, la somma liquidata dalla sentenza del Tribunale, cioè ha maggiorato il danno da invalidità permanente della percentuale media del 20%, ma ha respinto la richiesta di applicazione della personalizzazione massima consentita dalle tabelle; l'importo di



euro 15.902,00 è stato poi attualizzato, applicando gli indici di rivalutazione monetaria Istat, e maggiorato di euro 2.987,93, pari agli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente fino alla pubblicazione della sentenza;

il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte;

entrambe le parti hanno depositato memoria.

**Considerato che:**

1) con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ., la «ridotta quantificazione del danno per omesso esame di fatti decisivi per la discussione con riferimento alla immotivata esclusione di lesioni considerate dal CTU, cioè il danno estetico medio grave al volto»;

il ricorrente sostiene che il giudice *a quo* non avrebbe adeguatamente tenuto conto della CTU e che si sarebbe dalla stessa discostato senza fornire adeguata motivazione;

il motivo è inammissibile;

è evidente che proprio le risultanze della CTU hanno consentito la riforma parziale della sentenza di primo grado che non aveva personalizzato il danno non patrimoniale, pur in presenza del certo ed evidente peggioramento della fisionomia del volto, perciò difetta il presupposto per invocare l'omesso esame della stessa;

va osservato, peraltro, che le argomentazioni a supporto del motivo non sono del tutto univoche: il ricorrente lamenta a tratti il mancato esame delle risultanze della CTU, a tratti l'omessa valutazione delle proprie doglianze in merito all'incompleto esame della CTU da parte del giudice d'appello, infine, censura la sentenza di secondo grado per essersi discostata dalla CTU senza adeguata motivazione; nessuna di tali censure è, tuttavia, adeguatamente supportata;



2) con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti;

in particolare, sostiene di avere impugnato la decisione del Tribunale per violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2079, 2797 cod.civ. e dell'art. 32 Cost. e per motivazione illogica e contraddittoria, avendo escluso il danno estetico dalla liquidazione del danno biologico; secondo quanto prospettato, il danno estetico, come accertato dal CTU nella misura del 13%, avrebbe dovuto sommarsi ai punti di invalidità per i postumi permanenti e per il danno funzionale ed avrebbe dovuto comportare una personalizzazione del danno tabellare; la Corte territoriale, pur rilevando il mancato riconoscimento del danno estetico, non si sarebbe pronunciata sulla invocata formula di Balthazard (30%) e si sarebbe limitata a ritenere giustificata una personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura del 20%, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ritiene il danno biologico, quello morale e quello dinamico-relazionale pregiudizi ontologicamente diversi e tutti risarcibili;

il motivo è erroneamente introdotto denunciando la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ., perché in verità l'*ubi consistam* della censura non è l'omesso esame della CTU - proprio l'esame di questa ha infatti consentito alla Corte territoriale di riformare parzialmente la decisione di prime cure - ma l'erronea liquidazione del danno non patrimoniale;

il ricorrente, tuttavia, non ha idoneamente argomentato le ragioni della propria censura, atteso che la Corte territoriale ha fatto applicazione proprio della giurisprudenza di legittimità sul punto che qui rileva e che la formula di Balthazard è stata invocata in modo non pertinente; essa non consente, infatti, la sommatoria, in caso di lesioni plurime, aventi causa nel medesimo fatto dannoso, dei singoli valori di invalidità riferibili a ciascuna menomazione, come parrebbe adombrare il ricorrente; a p. 7 del



ricorso, egli sostiene, infatti, che per calcolare i punti di invalidità del danno biologico sarebbe legittimo sommare la percentuale per i postumi permanenti a quella per il danno funzionale e a quella per il danno estetico subiti, invocando erroneamente la giurisprudenza di questa Corte che si esprime in termini affatto diversi (la decisione n. 4677/1998, una delle due decisioni citate, l'altro richiamo risulta erroneo, afferma che la lesione dell'integrità fisionomica dell'individuo, il cosiddetto danno estetico, è di norma una componente del danno biologico, nel quale la prima è ricompresa; ciò tuttavia non vuol dire che il giudice del merito possa liquidare la compromissione dell'integrità psicofisica senza tenere conto del danno estetico, ma comporta che della menomazione estetica si tenga adeguato conto nella liquidazione del danno biologico, attraverso una idonea personalizzazione del parametro monetario di base adottato per il risarcimento); la formula di Balthazard è «fondata sul principio per cui alla determinazione della invalidità nella responsabilità civile non può procedersi mediante una mera sommatoria dei gradi di invalidità permanente relativi a ciascuna singola lesione afferente un organo o distretto anatomico diverso, in quanto tale operazione comporterebbe il superamento -illogico, rispetto alla valutazione di una "residua" capacità biologica del soggetto- del grado massimo di invalidità del 100% corrispondente all'annullamento di detta capacità, e dunque essendo richiesta una correzione del risultato della predetta sommatoria, mediante applicazione di un coefficiente proporzionalmente riduttivo, idoneo ad esprimere una percentualizzazione della invalidità coerente con la complessiva residua capacità biologica della persona danneggiata» (Cass. 30/10/2018, n. 27482); peraltro, si osserva che, affinché la sentenza si consideri correttamente motivata, essa non deve confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che siano indicati gli elementi su cui sia fondato il



convincimento del giudice – come nella specie - **dovento ritenersi** disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi che, **sebbene non** menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 2/08/2016, n. 16056 e Cass. 15/04/2011, n. 8767);

3) ne consegue il rigetto del ricorso;

4) le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

### **PQM**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosezione Terza, della Corte Suprema di Cassazione in data 25/05/2022.

Il Presidente  
Antonietta Scrima



Numero registro generale 5932/2021

Numero sezionale 5533/2022

Numero di raccolta generale 26584/2022

Data pubblicazione 09/09/2022

8 di 8

